DISPOSIZIONI URGENTI PER LA NAUTICA DA DIPORTO

Art. 1

Modifiche all'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni

Dopo il primo comma dell'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti: "Salvo che il fatto costituisca reato, chi, entro il limite di mezzo miglio dalla costa naviga con qualsiasi mezzo da diporto ad una velocita' superiore a sei nodi, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni. E' obbligo di chi abbia la condotta del mezzo nautico di regolare in ogni caso la velocita' dello stesso in modo che, avuto riguardo alle condizioni meteomarine, di tempo o di luogo, o in presenza di altre imbarcazioni e di bagnanti, sia evitato ogni pericolo per la navigazione e per la sicurezza delle persone e delle cose. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni del terzo comma, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.".

Versione in vigore dal 26 luglio 1995, non più in vigore dal 24 settembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la nautica da diporto
Estremi	Decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-nautica-da-diporto/art-1-modifiche-all-articolo-39-della-legge-11-febbraio-1971-n-50-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it